

# Processo Eternit attraverso le lenti del diritto ambientale e della sociologia

Silvia Musso

## Introduzione

Il 13 febbraio scorso si è concluso a Torino, dopo poco più di due anni, il più grande processo per inquinamento mai celebrato in Europa, con la costituzione di circa 3000 parti civili, sui casi di morte da amianto tra gli ex lavoratori delle filiali italiane dell'Eternit. Unici due indagati dell'inchiesta condotta da Raffaele Guariniello sono stati il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny e il barone belga Louis de Cartier de Marchenne. I due proprietari dell'azienda Eternit, accusati di disastro doloso e di omissione dolosa di controlli antinfortunistici, con una sentenza che è stata dipinta dai giornali di tutto il mondo e dallo stesso procuratore Guariniello come "storica"<sup>1</sup>, sono stati condannati a 16 anni di reclusione ciascuno.

Questo speciale intende affrontare la questione dell'inquinamento da amianto in Italia attraverso l'analisi dei principi europei in materia ambientale recepiti dal nostro apparato legislativo e inseriti all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I principi sono i seguenti: sviluppo sostenibile, sussidiarietà, solidarietà, integrazione, precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria, chi inquina paga. Quelli cui farò maggiore riferimento saranno il **principio di precauzione** e quello di **azione preventiva**, quelli che meglio si collegano al discorso dell'inquinamento e delle morti per amianto. Si farà anche riferimento a un altro principio molto controverso, il "**chi inquina paga**" che soprattutto nelle ultime settimane di processo, con i tentativi risarcitori proposti dagli avvocati dei due imputati, ha dato vita a diverse e forti reazioni.

Se i principi europei, primi fra tutti questi tre, fossero realmente recepiti si potrebbero evitare disastri simili in futuro? È forse difficile rispondere a questa domanda, ma probabilmente l'esito del processo Eternit, punta dell'iceberg di lotte decennali, ha dato una svolta alla questione della tutela ambientale in Italia e non solo. La sentenza di Torino, attraverso il riconoscimento del disastro doloso – e non solamente colposo -, ha aperto una pagina nuova non solo all'interno della questione amianto, ma anche per quanto riguarda, più in generale, i crimini ambientali e le tematiche relative alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Alcuni temi degni di nota sono, ad esempio, lo sviluppo di azioni sociali, come la *class action* o la costruzione della vittimizzazione attraverso canali innovativi e nuovi media – come il *social network* Facebook – utilizzati per creare

---

<sup>1</sup>Io non credo ci sia mai stato un processo più importante nel mondo e nella storia in materia di sicurezza sul lavoro. Effettivamente può segnare un grande salto in avanti nel nostro Paese ma non solo nel nostro Paese o almeno questa è la nostra grande speranza (Guariniello, <http://multimedia.lastampa.it/multimedia/in-italia/lstp/118267/http://www.liberoquotidiano.it/news/932991/Eternit-oggi-%C3%A8-il-giorno-della-sentenza-Guariniello-questo-%C3%A8-un-processo-storico.html> ).

consapevolezza e supporto alle vittime e ai loro familiari, e l'attenzione alla responsabilità sociale d'impresa, materia che in alcuni Paesi – ma non in Italia - è entrata a fare parte del corpus legislativo.

## I principi della sostenibilità

I principi ambientali di primaria importanza sia a livello internazionale sia nel diritto dell'Unione Europea, cui si è arrivati attraverso un percorso che ha interessato tutta la seconda metà del Novecento e che è ancora in continua ridefinizione<sup>2</sup>, sono 8 e più precisamente:

- 1) sviluppo sostenibile
- 2) sussidiarietà
- 3) solidarietà
- 4) integrazione
- 5) precauzione
- 6) azione preventiva
- 7) correzione in via prioritaria
- 8) chi inquina paga.

Il recepimento di questi principi in Italia è stato attuato solamente di recente - 16 gennaio 2008 - con modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, impropriamente definito, in varie sedi e varie fonti, come “Testo Unico Ambientale” o “Codice dell’Ambiente”, con l'introduzione di quattro capitoli: 3-BIS “Principio della produzione del diritto ambientale”, 3-TER “Principio dell'azione ambientale”, 3-QUATER “Principio dello sviluppo sostenibile”, 3-QUINQUIES “Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione”<sup>3</sup>.

Riporto di seguito il testo del 3-TER, rilevante per quanto seguirà nella seconda parte dello scritto, ovvero l'analisi della questione dell'inquinamento da amianto e del processo contro l'Eternit.

Il 3-TER, PRINCIPIO DELL'AZIONE AMBIENTALE recita (grassetto mio):

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte**, dei danni causati all'ambiente, nonch è al principio “**chi inquina paga**” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica dell comunità in materia ambientale.

---

<sup>2</sup>Dagli anni settanta si sviluppano i Programmi d'Azione comunitaria in materia ambientale. I primi tre ('73, '77 e '83) danno vita ad una vera e propria politica ambientale europea. Gradualmente si delineano e si approfondiscono principi basilari e strategie precise che i vari Stati devono impegnarsi ad attuare. L'ultimo programma, approvato nel 2002, tra le misure da intraprendere indica una sempre più efficace integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche.

<sup>3</sup>Nel 2006 il governo emana il decreto legislativo 152 in materia ambientale. Il decreto sarà in realtà oggetto di numerose critiche e di numerosi correttive nei mesi e anni successivi, tra cui il più importante il D.Lgs. 4/2008.

Ma nel concreto cosa significano i principi evidenziati?

Il *principio di precauzione* (art. 301 del codice) si riferisce alla potenzialità del pericolo e alla necessità di valutare anticipatamente le misure meno pericolose. L'innovazione di tale principio sta nel fatto che non si riferisce al pericolo accertato, ma a quello ipotetico, potenziale. Attività umane e industriali non possono essere attuate se non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano l'assenza di rischi per l'ambiente e la salute umana.

Il *principio di prevenzione* (art. 304 del codice) prevede, di fronte all'attuazione di interventi o alla minaccia imminente, delle applicazioni concrete quali la VIA - Valutazione di Impatto Ambientale - e la VAS - Valutazione strategica ambientale. La prima misura l'impatto ambientale che un'opera può avere su acqua, aria e suolo, la seconda viene invece applicata ai piani e ai programmi di carattere territoriale e il suo obiettivo è coordinare i piani di settori diversi per porre limiti e vincoli nel momento della programmazione.

La *correzione in via prioritaria* intende agire sulle cause che hanno provocato un danno ambientale, che dal punto di vista giuridico è un danno alla collettività, al cittadino e quindi un danno civile di carattere pubblico. È necessario quindi individuare le responsabilità e riparare il danno. L'obiettivo di tale principio non è il risarcimento del danno, ma il ripristino, prevede cioè delle azioni per tornare alla situazione ambientale precedente il danno. È evidente che beni quali aria, acqua e suolo non sono facilmente ripristinabili una volta compromessi per questo è necessario applicare azioni preventive e precauzionali che evitino l'insorgere di problemi ambientali. Nella graduazione dell'azione ambientale prevista da tale articolo, l'ultimo gradino è occupato dal principio del "chi inquina paga" che intende risarcire il danno causato. È quest'ultimo un principio controverso dal momento che ha spesso causato la postposizione "se pago allora posso inquinare" come se pagare desse il diritto di inquinare. Quest'azione è da considerarsi utile e necessaria all'interno del quadro generale che prevede le altre azioni preliminari, poco sopra descritte. Non può essere l'unica soluzione, ma è sicuramente quella più accettabile quando la situazione è già compromessa. Tuttavia risulta spesso difficile misurare il danno ambientale e quantificare il risarcimento monetario che dipende ad esempio dall'estensione di territorio interessato dal danno, dalla quantità di biodiversità intaccata, dalla frequentazione di quell'area da parte della popolazione. Queste difficoltà provocano spesso ritardi nel risarcimento e rinvii a giudizio nel caso in cui vengano aperte cause processuali per individuare le responsabilità.

### Una particolare forma di contaminazione: l'amianto

L'amianto o asbesto, il cui nome deriva dal greco e significa incorruttibile, è un minerale composto in prevalenza da silice. È formato da fibre lunghe e sottili che possono essere tessute come la lana e infatti era utilizzato per tessere tovaglie e sudari. Le sue proprietà ignifughe e coibentanti sono

conosciute da secoli. Nel I secolo d.C. ad esempio l'amianto viene citato dallo scienziato Plinio il Vecchio nel suo *Naturalis Historiae*.

Dal 1830 cominciò ad essere usato in maniera massiva a scopi industriali estraendone sempre in quantità maggiori. Le miniere più ricche si trovano in Canada, Sudafrica, Russia e in Australia, ma ci sono giacimenti anche in Europa, come nelle Alpi. Già all'inizio del Novecento si iniziò a intravedere un legame di causalità tra l'insorgere di malattie respiratorie e l'esposizione all'amianto. Negli anni trenta la malattia respiratoria che colpiva i lavoratori fu denominata asbestosi e dichiarata malattia professionale. Furono resi obbligatori, anche in Italia, filtri, depuratori e mascherine senza però limitare e fermare la produzione che anzi stava proprio conoscendo il suo periodo di massima espansione. Dagli anni sessanta si fecero altre sconvolgenti scoperte. Lo pneumologo Irving Selikoff ottenne prove inconfutabili circa il ruolo dell'amianto nella comparsa di tumori ai polmoni e alla pleura (Teugels, Kroels, 2006), malattia ben più grave dell'asbestosi. L'amianto, che quando viene lavorato assume la forma di polvere bianca, leggera e per questo molto volatile, attraverso le sue fibre sottilissime - le dimensioni sono sotto il micron – dritte e lunghe possono essere inalate e inserirsi nei polmoni dove anche a distanza di anni e decenni possono causare l'insorgere di un cancro particolare chiamato mesotelioma pleurico. Nel 1965 l'Accademia delle Scienze di New York organizzò un congresso sulle conseguenze biologiche dell'amianto in cui si confermò che in varie miniere del mondo dal Sudafrica agli Stati Uniti si era manifestato il tumore con una alta insorgenza. Dopo questo congresso le pubblicazioni scientifiche legate a questo male si moltiplicarono, ma d'altro canto le lobby industriali si rafforzarono a tal punto che per molti decenni ancora si continuò a estrarre, produrre e “smaltire” amianto.

La pericolosità dell'amianto è quindi conosciuta da molto tempo, ma solo recentemente la sua potenzialità lesiva è stata riconosciuta e accolta nel quadro normativo europeo e italiano. Già nel 1962 la Commissione europea aveva rivolto agli stati membri una raccomandazione accompagnata da un elenco di malattie professionali legate alla lavorazione dell'amianto, pubblicato nel Giornale Ufficiale delle Comunità Europee. Tra queste malattie compariva, oltre alla nota asbestosi, il cancro ai polmoni. Tuttavia solo nel 2005 entrò in vigore la disposizione che vieta l'uso di amianto e dei suoi derivati come il cemento-amianto meglio conosciuto con il nome di eternit. Questa lentezza nel correlare tempestivamente l'insorgenza di malattie come il mesotelioma pleurico e il tumore polmonare, con l'esposizione alle polveri o con la liberazione delle particelle di amianto, la cui responsabilità ricade sulle grandi aziende – come la Eternit – e sulle loro azioni di lobbying da un lato, e sui governi e la loro inerzia dall'altro, ha giustificato a livello giuridico numerose assoluzioni. Ecco un esempio italiano: la Corte di Appello di Torino con sentenza 24 ottobre 1996, ha affermato che essendo rimasti per tutti gli anni sessanta sconosciuti gli effetti cancerogeni dell'amianto, l'imprenditore che ha utilizzato tale materiale non è imputabile per non avere

informato i lavoratori del rischio cancro, contingentato i tempi di esposizione, dotato i prestatori di mezzi di protezione (Marchello, Perrini, Serafini, 2002)<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia, il discorso sull'amianto ha iniziato a rientrare nel piano normativo alla fine degli anni ottanta<sup>5</sup>.

Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ha previsto un intervento preventivo nelle situazioni professionali che espongono a rischio da agenti chimici, fisici, biologici e particolarmente dannosi, quali amianto e piombo, attraverso la valutazione del rischio di esposizione personale dei lavoratori alle polveri, l'informazione dei lavoratori, gli obblighi di adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche e di controllo dell'esposizione.

La Legge 27 marzo 1992 n. 257 dà la definizione di rifiuti di amianto e contenenti amianto come quei "materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3"<sup>6</sup>. Tale legge recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, dispone la definitiva chiusura delle attività di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, e prevede la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica, attraverso specifiche modalità.

Con la suddetta legge è stato inoltre approntato un sistema di agevolazioni e finanziamenti per le imprese che attuano programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto e allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi all'amianto, nonché per le imprese che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate.

Un altro importante aspetto della suddetta legge è stato attinente alla tutela dei lavoratori del settore dell'amianto che sono rimasti esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni: in questo caso infatti è prevista una significativa maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici.

Il sistema sanzionatorio previsto dalla 257/1992 è il seguente:

- La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di legge, nonché l'inosservanza dei divieti di estrazione, importazione, esportazione,

<sup>4</sup> Questo grande ritardo si rivela oggi catastrofico. Le vittime dell'amianto sono sempre più numerose e non si contano più soltanto tra i lavoratori, quindi tra chi è stato direttamente a contatto con le fibre killer, ma anche tra i familiari e i semplici cittadini. Il picco delle morti non è inoltre ancora stato raggiunto e si prevede che tra il 2020 e il 2030 l'Europa occidentale conterà mezzo milione di decessi dovuti all'amianto.

<sup>5</sup> Le informazioni che seguono sono state tratte da F. Marchello, M. Perrini, S. Serafini, *Diritto dell'Ambiente. V edizione aggiornata alla L. 31 luglio 2002, 179* (Disposizioni in materia ambientale), 2002, Edizioni Giuridiche Simone).

<sup>6</sup> Si veda il sito nazionale di documentazione e informazione sul problema amianto [www.assoamianto.it](http://www.assoamianto.it).

commercializzazione e produzione di amianto i di prodotti contenenti amianto sono puniti con l'ammenda di 5.164 a 25.822 euro

- L'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 3.615 a 18.075 euro.
- Lo svolgimento delle attività di smaltimento, rimozione e bonific, senza applicare le condizioni stabilite dalla legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 euro
- L'inosservanza degli obblighi di informazione alle autorità competenti stabiliti dalla legge è punita con la sanzione amministrativa da 2.582 a 5.164 euro.

Con la Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale è stata formalizzata la necessità di procedere al censimento dell'amianto presente sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente ed è stata realizzata la relativa spesa.

Con il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36<sup>7</sup> si è provveduto inoltre a specificare le norme di trattamento ( stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazioni della struttura cristallina) e di smaltimento con i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo la seguente classificazione:

- discarica di seconda categoria di tipo A per i rifiuti inerti non pericolosi;
- discarica di seconda categoria di tipo B per rifiuti non pericolosi e per alcuni rifiuti pericolosi contenenti polveri o fibre libere di amianto in concentrazioni non superiori a 10.000 mg/Kg;
- discarica di seconda categoria di tipo C per rifiuti pericolosi tra i quali l'amianto in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg (polveri e fibre libere).

Da questa sintetica inquadratura normativa risulta evidente come anche in giurisprudenza è oramai acquisita la convinzione, basata su una legge scientifica di elevata probabilità statistica, dell'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la morte di lavoratori per mesotelioma della pleura e la prolungata esposizione degli stessi a polveri di asbesto e fibre di amianto aerodispersi. Si ritiene pertanto che costituisca un comportamento colposo eziologicamente collegato con l'evento di danno di omissione, da parte dei responsabili di uno stabilimento, dell'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo la diffusione di dette particelle. In linea con tale orientamento è ritenuta sussistente la responsabilità penale del datore di lavoro, quando viene accertato che lo stesso aveva la possibilità di adottare adeguate tecniche di prevenzione ed abbattimento del rischio amianto.

---

7 [www.assoamianto.it](http://www.assoamianto.it)

In Italia l'amianto è legato indissolubilmente al nome altisonante dell'Eternit, una miscela di cemento e amianto, così battezzata dall'austriaco Ludwig Hatschek, che la brevettò nel 1901, per evidenziarne la caratteristica di indistruttibilità, eternità appunto. Nel 1903 il commerciante Alois Steinmann acquista il brevetto e avvia la produzione di manufatti in eternit con la Schweizerische Etrnitwerke Ag di Niederurnen, in Svizzera. Nel 1906 Adolfo Mazza acquista la licenza per l'Italia e realizza lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato che inizia le sue produzioni l'anno successivo<sup>8</sup>. Fino al 1986, anno del suo fallimento, l'Eternit ha rappresentato per Casale la principale risorsa economica raggiungendo il suo picco negli anni del boom economico con la sua espansione a 2000 addetti. Nel 1946 i belgi De Cartier de Marchienne entrano nella proprietà dell'Eternit italiana. Nel 1947 l'Inail riconosce per la prima volta un caso di asbestosi come malattia professionale. Il 1961 è un anno importante perché viene organizzata la prima grande protesta dei lavoratori dell'Eternit di Casale Monferrato e il blocco del ponte sul Po per richiedere la salubrità dei posti di lavoro. [nota ricordare che in quegli anni diffusione primi studi scientifici su nocività amianto]. Nel 1972 la famiglia Mazza cede la sua quota di controllo dell'Eternit italiana alla famiglia svizzera Schmidheny, che ne assume il controllo. Dalla fine degli anni settanta la ditta inizia una fase di recessione causata dalla flessione nelle vendite e da un calo nel fatturato affrontati con una politica di tagli di posti di lavoro, tendente alla razionalizzazione della produzione e allo smaltimento, spesso disonesto, delle scorie in eccesso<sup>9</sup>.

Gli anni ottanta sono caratterizzati dall'infittirsi di manifestazioni e atti giudiziari contro quella che a Casale è conosciuta come "la fabbrica dei veleni". Nel 1981 la Cgil e l'Inca di Casale promuovono le prime cause giudiziarie per il riconoscimento delle malattie professionali da amianto. Nel 1984 l'Università di Pavia fa una perizia all'interno della fabbrica e individua gravi rischi per la salute nei depositi della polvere di amianto accumulati ovunque nella fabbrica. Il 1986 sancisce il fallimento e la chiusura dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato. Nel 1993 alcuni manager della Eternit italiana sono condannati in primo grado per la morte e le malattie di centinaia di lavoratori, ma nel 1997 con sentenza della Cassazione si ha la conferma delle condanne per la morte di un solo operaio e la prescrizione di tutti gli altri casi. Nell'ultimo decennio dello scorso secolo si verifica, quello che in sociologia viene definito processo di coscientizzazione delle vittime, per cui chi è colpito dalle malattie mortali causate dall'amianto e i loro familiari sviluppano la consapevolezza di essere vittime. Il loro bisogno di giustizia le fa convergere in gruppi e associazioni che, con l'indispensabile supporto di medici e avvocati, iniziano a lottare per il proprio

---

<sup>8</sup> è necessario ricordare che Casale possedeva numerosi cementifici, aspetto che facilitò la localizzazione dell'azienda Eternit in questa città del Monferrato.

<sup>9</sup> Uno dei metodi più veloci ed efficaci per smaltire le scorie era regalare ai dipendenti ignari sacchetti di cemento-amianto che veniva poi utilizzato per costruire i vialetti di fronte a casa o coibentare le pareti e i soffitti. L'amianto dalla fabbrica si diffuse e inquinò tutta la città. I casi di tumore alla pleura più recenti si riscontrano tra i "normali" cittadini che non hanno mai lavorato nella fabbrica, ma che da sempre hanno respirato la polvere killer direttamente tra le proprie mura domestiche.

diritto alla salute, un diritto fondamentale, riconosciuto, dalla nostra Costituzione. Tra i primi che iniziarono queste lotte già alla fine degli anni settanta vanno ricordati Nicola Prondrano e Bruno Pesce che attraverso convocazioni e il lavoro del sindacato riuscirono, con un lungo e arduo lavoro, a coinvolgere sempre più lavoratori tanto da organizzare proteste nella capitale di fronte alla direzione nazionale dell'Inail. Intanto il fiume popolare della richiesta di sicurezza ambientale e salute continuava a montare anche in città. Fuori dalla fabbrica nascevano comitati, una sezione di Legambiente, associazioni e gruppi di cittadini che chiedevano l'intervento delle autorità sanitarie per avviare la bonifica del territorio avvelenato da un secolo di polveri (Rossi, 2008: 79). Nel 2004 il Comitato Vertenza Amianto di Casale presenta un esposto denuncia contro i proprietari dell'Eternit per la morte di oltre duemila persone<sup>10</sup>. Nel 2007 la procura di Torino conclude le indagini per disastro ambientale doloso nei confronti di Stephan Schmidheiny e Louis de Cartier de Marchenne.

A questa cronologia ridotta ai minimi termini, è necessario aggiungere due date che segnano due momenti storici, l'inizio e la fine del “maxi-processo” Eternit:

#### **6 aprile 2009:**

Un nuovo processo contro l'Eternit. Ma non più contro un'entità astratta e pochi anonimi manager. No questa volta il bersaglio è enorme, potente, pericoloso, forse irraggiungibile: nel mirino dei lillipuziani del Monferrato entrano infatti i padroni stessi del colosso svizzero, gli eredi dell'impero Schmidheiny, che dagli inizi degli anni settanta hanno assunto il controllo del gruppo Eternit e, quindi anche degli stabilimenti sparsi per il mondo, e il loro socio belga, il barone De Cartier de Marchienne. Su di loro, adesso, si concentrano le pesantissime accuse di un'intera città, a loro viene addossata la responsabilità di centinaia di morti, di generazioni decimate, di famiglie lacerate, di vite non vissute e di sofferenze protratte (Rossi, 2008: 107).

#### **13 febbraio 2012:**

Sto ancora sognando ad occhi aperti", aveva commentato a caldo lo stesso pm Guariniello, dopo la sentenza Eternit, la cui lettura ha impegnato il giudice Giuseppe Casalbore per oltre 3 ore, in un elenco sterminato di migliaia di parti civili. "Un elenco terribile, che sembrava burocratico, freddo, ma che è invece un elenco di persone uccise", ha detto Guariniello, che ha coordinato l'inchiesta del Tribunale di Torino. "Quando abbiamo cominciato questo processo con Colace e Perelli pensavamo di inseguire un sogno, che ora si è realizzato almeno per la sentenza di primo grado", ha sottolineato il pm. Guariniello ha poi concluso: "Abbiamo dato, credo, a tante persone, alle vittime e alle loro famiglie il diritto di sognare più giustizia. Avere giustizia è diventato possibile. E' una sentenza storica perché ha realizzato un sogno, che è quello di dare giustizia". (Guariniello, <http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615>).

## **Eternit e diritto dell'ambiente**

La storia dell'Eternit di Casale può essere letta attraverso le lenti dei principi di precauzione, di prevenzione e del “chi inquina paga”.

---

<sup>10</sup> Si veda il sito [www.vertenzamianto.it](http://www.vertenzamianto.it).



Secondo il “Codice dell'Ambiente”, per danno ambientale si intende (art. 300) “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile che può essere diretto o indiretto di una risorsa naturale, o dall'utilità che deriva dalla risorsa naturale”. Per creare un danno non è dunque necessaria la distruzione, ma basta il deterioramento. È evidente che nel caso di Casale non c'è stato solo deterioramento, ma distruzione se si pensa alle tristi perdite umane che in questi anni si sono susseguite. I principi europei, introdotti anche nel nostro corpus legislativo, di precauzione e prevenzione non sono stati applicati e ci si trova in una situazione in cui non è nemmeno più possibile attuare la correzione in via prioritaria alla fonte perché non è ripristinabile la situazione di partenza. La città di Casale ha subito un inquinamento da amianto tale che ne stanno pagando le conseguenze anche semplici cittadini che non hanno mai avuto a che fare direttamente con la fabbrica incriminata. Secondo il principio 3-TER del Codice descritto nella prima parte del saggio, l'ultima fase nell'azione ambientale è il principio del “chi inquina paga”. Ma come si fa a stabilire una somma per le vittime e i loro familiari? Di fronte a questa ecatombe, i colpevoli che hanno inquinato e ucciso quale somma potrebbe pagare? Questo è un argomento delicato e spinoso. In questi ultimi anni sono state fatte molte proposte risarcitorie ai familiari delle vittime da parte degli accusati. Alcuni hanno accettato, senza incontrare il biasimo di nessuno, altri hanno invece orgogliosamente rifiutato. Nelle settimane che hanno anticipato la sentenza si è molto dibattuto su questo punto, soprattutto a seguito dell'offerta Stephan Schmidheiny di 18 milioni di euro in cambio della rinuncia da parte dall'amministrazione comunale al costituirsi parte civile.

Dopo l'iniziale via libera al risarcimento dato dall'amministrazione comunale nel mese di dicembre 2011, lo scorso 3 febbraio, la giunta comunale di Casale Monferrato ha deliberato per il rifiuto definitivo della somma. Il cambio di posizione, sollecitato da un incontro con il ministro della Salute Renato Balduzzi e con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, ha avuto l'obiettivo di continuare a perseguire una causa e un percorso comuni iniziati decenni fa.

Questa amministrazione si è trovata davanti a una decisione difficile e particolarmente complessa che abbiamo valutato con senso di responsabilità e razionalità, nonostante la forte emotività che evoca il nostro dramma. “Due sono state le motivazioni che ci hanno spinto a prendere in considerazione l'offerta economica di Schmidheiny, l'assoluta incertezza sui tempi e sulle somme che eventualmente avremmo potuto ottenere rimanendo parte civile nel processo e la certezza che comunque giustizia sarebbe stata fatta, Ci siamo impegnati affinché l'emergenza che ormai da troppo tempo vive la nostra città tornasse prepotentemente oggetto dell'interesse pubblico. È con questo spirito che abbiamo colto nell'intervento del ministro Balduzzi la possibilità di ottenere da parte dello Stato impegni e programmi per fare fronte definitivamente e in maniera strutturata all'emergenza ambientale e sanitaria di Casale Monferrato. Il rinnovato impegno da parte dello Stato apre una nuova fase per Casale che va oltre il proseguimento delle azioni di bonifica e il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di una nuova discarica per l'amianto”. “Siamo coerenti con noi stessi e con i cittadini che rappresentiamo, è questo il sentimento che

emerge anche dalla Giunta. È cambiato lo scenario, non cambiano gli obiettivi. (Giorgio Demezzi – sindaco di Casale Monferrato<sup>11</sup>).

Un risarcimento, oltre alla condanna degli imputati, è comunque stato stabilito dalla Corte di Torino: 25 milioni di euro per il Comune di Casale Monferrato, 20 milioni per la Regione Piemonte, per i familiari delle vittime – oltre 2100 - 30 mila euro per ogni congiunto, mentre per alcuni ammalati 35 mila euro. Il Tribunale di Torino ha poi deciso un risarcimento di 100 mila euro per ogni sigla sindacale, 4 milioni per il Comune di Cavagnolo e una provvisionale di 15 milioni per l'Inail.

### Criminalità economica e class action

Da quanto fin qui riportato si può affermare che il disastro della Eternit possa rientrare a pieno titolo in quelli che, secondo una ormai celebre definizione di Sutherland (1949) sono detti *white collar crimes*, ovvero delitti commessi da una persona rispettabile e di elevato status sociale, nello svolgimento della sua professione (Sutherland, 1987). In questa definizione possono sicuramente rientrare anche i crimini di natura ambientale. Come ricorda Pierpaolo Martucci (2006: 97):

A partire dalla rivoluzione industriale le nuove tecnologie hanno accresciuto enormemente in termini quantitativi e qualitativi l'impatto ambientale delle attività produttive. Già Sutherland nel suo saggio del 1949 sul *white collar crime* aveva citato tre sentenze in cui un'industria (l'American Smelting Company) era stata condannata a risarcire i danni causati alle produzioni agricole dai fumi emessi dai propri stabilimenti; ma i tempi non erano maturi per l'individuazione dei reati ambientali come categoria particolare della criminalità economica. Solo dagli anni sessanta dello scorso secolo la nuova sensibilità per i temi ecologici ha determinato l'introduzione di legislazioni specifiche rivolte a limitare la potenziale dannosità di molte attività produttive, con un'evoluzione normativa tuttora in corso a livello interno e internazionale.

In realtà però i reati ecologici e ambientali, con un concetto che risale agli anni sessanta, provocano danni che rivestono aspetti diversi da quelli esclusivamente economici propri di altri tipi di *white collar crimes* in quanto viene leso lo stesso diritto dell'uomo all'integrità dell'ambiente che dovrebbe essere un diritto fondamentale e collettivo (Martucci, 2006: 99). Il danno ambientale infatti riguarda categorie collettive di persone e territori di estensione variabile. Esso colpisce beni primari come le risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, la salute dei singoli, beni che, come abbiamo visto, sovente non sono ripristinabili o monetizzabili<sup>12</sup>.

<sup>11</sup><http://www.asca.it/newsregioni->

Eternit\_Casale\_no\_ai\_18 mln\_da\_Schmideiny\_\_Pesce\_\_prima\_sconfitta(1\_upd)-1120679-.html )

<sup>12</sup> Secondo P. Martucci (2006: 99) i danni ambientali si possono distinguere in due categorie: quelli che si sostanziano in un danno cronicizzato conseguente agli effetti collaterali di attività industriali o di altro genere attuate senza le

Un aspetto che però accomuna il crimine economico con quello ambientale è la dispersione e la difficoltà di individuare le responsabilità giuridiche, come dimostrato dalla vicenda processuale, appena conclusa e come poco sopra evidenziato.

L'ascesa dell'industria ha condotto alla graduale scomparsa di innovatori e imprenditori precisamente individuabili, insieme allo smarrimento di criteri esatti per l'attribuzione delle responsabilità individuali (Ruggiero, 1996: 125).

A questo si collega l'invisibilità delle vittime del crimine imprenditoriale che rende ancora più difficile l'attribuzione di colpe, in quanto sovente gli effetti di questo tipo di crimine vengono avvertiti a distanza temporale e spaziale dal luogo in cui il crimine stesso è stato consumato. In altri casi, addirittura, le stesse vittime possono essere ignare della propria vittimizzazione.

Quest'ultimo è il caso delle vittime di reati ambientali. Spesso le vittime si trovano a costrette, ad esempio, a continuare a lavorare in luoghi insalubri perché è per loro l'unica fonte di reddito possibile. Su questo, che viene definito ricatto lavorativo, giocano spesso gli imprenditori. È necessario quindi un percorso che renda le vittime consapevoli della loro posizione e dei loro diritti. Questo è quanto avvenuto dagli anni settanta per opera di un sempre maggiore numero di persone a Casale Monferrato dove a partire dagli sforzi di Nicola Pondrano e Bruno Pesce, “i meno avvenenti Erin Brockovich del Monferrato”<sup>13</sup>, come li ha ribattezzati Giampiero Rossi (2008: 66), si è riuscita a organizzare quella che potrebbe essere definita una vera e propria *class action*. La popolazione di un'intera città si sta scontrando in tribunale ricevendo supporto da tutto il mondo. Nei decenni si sono costituiti comitati, associazioni che, sostenuti da sindacati, avvocati e medici, hanno mobilitato sempre più persone. L'inizio del processo ha visto inoltre il manifestarsi di un spirito solidaristico proveniente soprattutto dalla Francia e dal Belgio. La mattina del 6 aprile 2009 sono giunte e si sono riunite a Torino delegazioni e centinaia di persone provenienti da Casale Monferrato e da altre località piemontesi, italiane ed europee.

Come non si potrebbe definire questa una *class action*? Come ignorare i processi di coscientizzazione delle vittime che sono sorti e si sono rinforzati in questi anni e che hanno portato a uno dei più importanti processi mai fatti in campo ambientale, di tutela dei lavoratori e della salute dei cittadini?

Secondo Pierpaolo Martucci:

l'indulgenza o comunque l'indifferenza che per molto tempo l'opinione pubblica ha manifestato nei

---

necessarie cautele; e quelli il cui effetto è un singolo effetto di portata catastrofica. Mentre nel secondo possono rientrare i casi di Bophal, la diga del Vajont, Chernobyl, Seveso, il primo si riferisce ai casi di inquinamento e quello da amianto ne è l'esempio per antonomasia.

<sup>13</sup> Dal titolo del film di Steven Soderbergh del 2000.

confronti dei *white collar crimes* vanno interpretate anche alla luce del particolare tipo di vittimizzazione causato da queste condotte. In generale la relazione fra autore, atto criminoso e vittima assume sempre un valore fondamentale nella dinamica del comportamento deviante. La riprovazione per un crimine è direttamente proporzionale alla possibilità di identificarsi o meno con quella particolare vittima di un reato – ossia di partecipare emotivamente alla sua sofferenza - capacità che a sua volta è direttamente proporzionale alla possibilità di identificarsi o meno con quella particolare vittima, per la presenza di similarità personali e situazionali. Questo processo empatico diviene blando o nullo quando la vittima è impersonale o indeterminata (in quanto il numero dei danneggiati è assai elevato) o riveste caratteristiche molto distanti da quelle dell'osservatore medio. Sono le situazioni che ricorrono in gran parte dei crimini economici: [...] **la vittima è percepita come astratta o comunque indeterminata e quindi simbolicamente quasi assente quando non addirittura immeritevole di solidarietà.**

Per quanto riguarda l'Eternit ritengo che, al contrario, l'opinione pubblica sia stata profondamente coinvolta e colpita e che l'intera popolazione provi un sentimento solidaristico e di vicinanza nei confronti delle vittime. Le vittime e i loro familiari non sono più invisibili, ma hanno nomi e volti, le loro tristi biografie sono ormai ben note; non sono monadi lontane, ma soggetti attivi che si sono incontrati, conosciuti e organizzati per sostenersi e combattere insieme<sup>14</sup>.

Questo processo di coscientizzazione delle vittime è ancora in atto e sta coinvolgendo, attraverso nuovi media, primo fra tutti il *social network* Facebook, un numero sempre maggiore di persone.

### Comunicazione ambientale e processi di coscientizzazione

Dal 6 aprile 2009, data di inizio del processo Eternit, su Facebook si è creato un gruppo aperto e in continua espansione di persone, prevalentemente giovani, o coinvolte direttamente nel processo, o parenti di vittime delle aziende Eternit sparse sul territorio nazionale, o semplicemente interessate. Questa rete raccoglie tutte le informazioni, articoli, riflessioni e aggiornamenti relativi al processo in corso ed è un canale innovativo non solo per informare, ma per creare una sempre maggiore consapevolezza di quanto successo, soprattutto tra coloro che sono stati colpiti in prima persona.

Il gruppo è aperto a chiunque e iscrivendosi è possibile dialogare con gli altri membri e condividere riflessioni, opinioni, momenti di scoramento e di rinnovata speranza. All'interno di questa piattaforma virtuale ci si scambia informazioni, articoli, fotografie (Alberto Busto ha ad esempio creato un blog su cui è possibile ritrovare un'aggiornata rassegna stampa locale e nazionale<sup>15</sup>), ma anche consigli per creare una rete di supporto e solidarietà tra vittime. Si possono scoprire in maniera veloce e sintetica tutte le novità legate al processo che viene seguito passo a passo. Fanno parte di questo gruppo, in continua espansione, persone originarie di tutta Italia che stanno vivendo

---

14 Questo è stato possibile anche grazie alla documentazione di libri e video come il toccante *L'indistruttibile* che, attraverso interviste e testimonianze dirette ha ricostruito la tragedia di Casale. Il documentario è facilmente scaricabile dal sito di You Tube.

15 [www.amiantocasale.blogspot.com](http://www.amiantocasale.blogspot.com).

lo stesso calvario toccato ai casalesi. Stabilimenti Eternit erano presenti, infatti, su tutto il territorio nazionale. Oltre a quello di Casale si devono ricordare quello di Cavagnolo, sempre in Piemonte e poi Reggio Emilia e Napoli.

Alcuni scrivono per condividere il loro dramma personale e per avere notizie sulle associazioni delle vittime di amianto; altri utilizzano il social network per avere notizie sul processo o per dare informazioni utili, anche di tipo logistico; alcuni riportano i loro sentimenti di vicinanza e solidarietà:

In ogni caso l'obiettivo primario dei membri di questo gruppo telematico è stato fino ad oggi seguire l'evolversi del processo: la rete è stata un luogo di incontro dove le persone hanno potuto condividere sentimenti, speranze e frustrazioni, dove trovare una parola di conforto per non sentirsi soli. Tutti questi aspetti che caratterizzano il gruppo di Facebook evidenziano come si costruisce oggi un processo di coscientizzazione delle vittime di un disastro ambientale. È uno strumento che si aggiunge a quelli pre-esistenti, come mostre, installazioni, spettacoli, partite di calcio, film e libri, che è però in grado di connettere con una rapidità mai sperimentata prima persone geograficamente lontane. I limiti spazio-temporali si annullano e la piazza virtuale diventa il luogo di creazione – qui ed ora – della consapevolezza di essere vittime e di avere il diritto di ricevere giustizia.

Il gruppo, anche dopo la conclusione del processo, continua ad essere attivo e in questi giorni sta dando spazio alle decine di voci che si stanno alzando a difesa delle vittime degli stabilimenti di Rubiera in Emilia Romagna e Bagnoli in Campania per cui i giudici di Torino hanno dichiarato di non dover procedere perché i reati sono stati definiti estinti per prescrizione. Proseguirà inoltre la sua azione informativa e comunicativa seguendo l'evolversi di un potenziale "Eternit bis", un'inchiesta di omicidio, ipotizzata dallo stesso Guariniello, relativa a circa un migliaio di vittime dell'amianto successive al 2008, anno in cui si sono concluse le indagini che hanno portato alla sentenza di oggi<sup>16</sup>.

## Riflessioni conclusive

Il processo appena concluso contro i proprietari degli stabilimenti italiani dell'industria Eternit e la ricostruzione storico-sociale dell'inquinamento da amianto in Italia sono due ambiti su cui è necessario riflettere e da cui è possibile far emergere interessanti spunti di analisi sull'ambiente per diverse discipline, dal diritto alla sociologia.

Per quanto riguarda il diritto ambientale sono stati approfonditi quei principi collegabili al disastro ambientale causato dagli stabilimenti di cemento-amianto. Questi sono quelli contenuti nell'articolo 3-TER, dedicato all'azione ambientale, ossia, il principio di precauzione, di azione preventiva, di

---

<sup>16</sup>[www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615](http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615)

correzione in via prioritaria alla fonte e del “chi inquina paga”.

Analizzare il percorso del processo Eternit è indispensabile anche per quanto riguarda l'analisi delle misure sanzionatorie. Con l'affermarsi del diritto ambientale gli illeciti non rimangono solamente amministrativi, ma sono considerati anche reati e quindi perseguiti dal codice penale. Le sentenze sono però ancora poche e l'azione sanzionatoria si limita ad essere riparatoria, o quando il ripristino non è possibile al risarcimento per equivalente patrimoniale alla comunità (art. 311, comma 2 del Codice).

La condanna per omissione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro e per disastro doloso rappresenta quindi una sentenza storica perché è stato riconosciuto il dolo, a carico di coloro che hanno deciso quanto si dovesse o non si dovesse spendere per la sicurezza<sup>17</sup>.

È stata la prima volta che si è deciso di intraprendere questa strada. La sentenza si pone come una pietra miliare nel contrasto ai crimini ambientali proprio perché è stato riconosciuto il disastro doloso e non solo colposo e la sussistenza addirittura del dolo diretto in capo dei responsabili: questo è il punto di svolta della sentenza che va oltre il dolo eventuale che fino ad oggi è stato l'ultimo livello di elemento soggettivo ipotizzabile nei reati ambientali e a danno della salute pubblica. Si aprono a questo punto scenari nuovi e imprevedibili (e fino ad oggi impensabili) in tanti altri casi di disastri ambientali (Maurizio Santoloci, [http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti\\_articoli\\_821.pdf](http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_821.pdf)<sup>18</sup>).

Partendo dal caso amianto è inoltre possibile analizzare fenomeni sociali come il processo di vittimizzazione, qui visto attraverso un *social network*, la creazione di una *class action* e, molto interessante, il crimine del colletto bianco e la responsabilità sociale d'impresa. Quest'ultima è definita da Luciano Gallino (2007: 10):

una impresa può essere definita responsabile sotto il profilo economico, sociale e ambientale quando e nella misura in cui sceglie di includere nel quadro decisionale che presiede sia alle sue strategie societarie, sia alle pratiche di gestione di tutte le unità produttive da essa a qualsiasi titolo controllate, le norme, le clausole, i suggerimenti, i divieti, le raccomandazioni, gli obblighi, spesso di natura morale e non giuridica, contenuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali richiamati dai suddetti documenti, ovvero le conseguenze della loro variazione o elusione, siano detti accordi e convenzioni formalmente recepiti o meno dalla legislazione in vigore nei paesi in cui le imprese hanno sede legale in quelli dove esse operano mediante imprese sussidiarie, aziende controllate o catene di fornitura.

In termini di RSI la situazione dell'Italia è particolarmente critica se confrontata ad esempio a Stati Uniti, Inghilterra e Francia o all'Unione Europea dove si è assistito, con la creazione in alcuni casi

---

17 Guariniello: <http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615>

18 Articolo a cura di Massimo Santoloci: “Eternit. Si è chiuso a Torino con una sentenza esemplare e “rivoluzionaria” il più grande processo per inquinamento ambientale mai celebrato in Europa: il dolo diretto, oltre il dolo eventuale!

di veri e propri atti legislativi, come il Corporate's Act in Gran Bretagna, a sforzi politici per passare da azioni di tipo volontaristico a regolamentazioni per leggi delle attività di aziende e imprese.

Un processo come quello contro L'Eternit potrebbe essere uno strumento di stimolo per la messa in discussione delle attività di aziende e multinazionali e per promuovere azioni socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibili in termini di responsabilità di impresa nei confronti dei cittadini e del loro ambiente di vita.

## Bibliografia

A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, *Diritto dell'ambiente*, 2008, Roma-Bari, Laterza

L. Gallino, *Prospettive della responsabilità sociale delle imprese. Il contesto internazionale, le aree di intervento*, 2007

S. Maglia, M. Santoloci, *Il codice dell'ambiente. con il D.L.vo n. 152/2006 "Testo Unico Ambientale"*, 2007, casa Editrice LaTribuna,

F. Marchello, M. Perrini, S. Serafini, *Diritto dell'Ambiente. V edizione aggiornata alla L. 31 luglio 2002*, 179

P. Martucci, *La criminalità economica. Una guida per capire*, 2006, Roma-Bari, Laterza

G. Rossi, *La lana della salamandra*, 2008, Roma, Ediesse

V. Ruggiero, *Economie sporche: l'impresa criminale in Europa*, 1996, Torino, Bollati Boringhieri  
Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Editore Milano, 1987 (ed. Or. 1949)

M. Teugels, N. Krols, *Com'era possibile ignorare i pericoli dell'amianto?*, Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, dicembre 2006.

## Sitografia

[www.amiantocasale.blogspot.com](http://www.amiantocasale.blogspot.com)

[www.asca.it/newsregioni](http://www.asca.it/newsregioni)

[www.assoamianto.it](http://www.assoamianto.it)

[www.dirittoambiente.net/base1.php?a=rifiuti\\_articoli&b=rifiuti;](http://www.dirittoambiente.net/base1.php?a=rifiuti_articoli&b=rifiuti;)

[www.facebook.it](http://www.facebook.it) (per il Gruppo del Processo Eternit)

[www.liberoquotidiano.it/news/932991/Eternit-oggi-%C3%A8-il-giorno-della-sentenza-Guariniello-questo-%C3%A8-un-processo-storico.html](http://www.liberoquotidiano.it/news/932991/Eternit-oggi-%C3%A8-il-giorno-della-sentenza-Guariniello-questo-%C3%A8-un-processo-storico.html)

[www.multimedia.lastampa.it/multimedia/in-italia/lstp/118267/;www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615](http://www.multimedia.lastampa.it/multimedia/in-italia/lstp/118267/;www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=161615)

[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

[www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti\\_articoli\\_821.pdf](http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_821.pdf)

[www.vertenzamianto.it](http://www.vertenzamianto.it)

[www.youtube.it](http://www.youtube.it) (per scaricare il documentario *L'indistruttibile*)